



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

Roma 16 luglio 2003

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di mercoledì 16 luglio 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE** **RESPINTO**
(avverso decisioni merito gara Aosta Calcio a Cinque/Jesina Calcio a Cinque del 21.9.2002, nonché avverso la sanzione dell'ammenda di € 500,00 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 236 del 28.1.2003)

- 2) “ **A.C. VENEZIA 1907** **ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera (avverso decisioni merito gara Catania/Venezia del 17.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 355 del 19.5.2003) ed infligge alla società Calcio Catania la sanzione della perdita per 0-2 della gara a fianco indicata

- 3) “ **P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE** **RIUNITI** i reclami nn. 3, 4 e 5 e **RESPINTO**
(avverso la sanzione dell'esclusione dal Campionato di competenza, con assegnazione al Campionato di Serie B, per responsabilità oggettiva nelle violazioni di cui all'art. 1 C.G.S. commesse dai suoi calciatori, a seguito di deferimento della Procura Federale – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

4) Reclamo P.C.F. AOSTA CALCIO A CINQUE RESPINTO

(avverso le sanzioni rispettivamente inflitte:
- della squalifica per anni tre e mesi sei al calciatore Oliveira Souza Vitor,
- della squalifica per anni tre ai calciatori Da Silva Marcos Fernando e Dozza Thiago;
- della squalifica per anni uno e mesi sei al calciatore Assis Ferriera Stenio Sullivan;
- della squalifica per anni uno al calciatore Rissi Dyvison Sergio;
per violazione dell'art. 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)

5) “ PROCURATORE FEDERALE ACCOLTO, infligge al signor Amedeo Carlo la sanzione dell'inibizione per anni due ed al signor Fea Gianluca la sanzione dell'inibizione per anni uno e mesi sei, per violazione dell'art. 1 C.G.S.
(avverso il rigetto del deferimento relativo ai Sigg.ri Amedeo Carlo e Fea Gianluca, rispettivamente Presidente e allenatore della P.C.F. Aosta Calcio a Cinque, per violazione dell'art. 8, commi 6 e 8, C.G.S. - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 499 del 27.6.2003)